

( N. 85. ) *LEGGE pel pagamento ed affranca-  
zione delle decime e livelli.*

14 settembre 1802 anno I.

Il Governo proclama legge della Repubblica il seguente decreto del Corpo legislativo, ed ordina che sia munito del sigillo dello Stato, stampato, pubblicato ed eseguito — li 18 settembre 1802 anno I.

MELZI *Vice-Presidente.*

In assenza del Consigliere Segretario di Stato,  
*Il Segretario Centrale della Presidenza,*

CANZOLI.

Milano li 14 settembre 1862 anno I.

IL CORPO LEGISLATIVO

Radunato nel numero di membri prescritto dall' art. 84 della Costituzione, intesa la lettura di un progetto di legge per il pagamento, ed affrancazione delle decime e livelli, approvato dal Consiglio legislativo il dì 13 agosto p. p., trasmessogli dal Governo il giorno 2 del corrente mese di settembre, comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno, intesa nella sua seduta del 14 dello stesso mese di settembre la discussione sull' istesso progetto, raccolti i suffragi a scrutinio segreto,

*Decreta:*

I. La Nazione è mantenuta nel diritto e nel possesso di esigere le decime solite pagarsi alle sopresse corporazioni, confraternite, beneficj e simili, i cui beni sono stati avocati alla Nazione.

II. I debitori per tali titoli sono obbligati a saldare il rispettivo loro debito nel termine di mesi due, dalla pubblicazione della presente legge.

III. Non pagando, si procede contro di essi nei modi stabiliti per le imposizioni prediali.

IV. Fanno prova contro i debitori i registri delle suddette corporazioni, confraternite, beneficj e simili, in cui sia accennato il possesso qualunque di esigere le suddette decime, sal-

vo al debitore il diritto di produrre le prove di fatto in contrario, purchè non sia ritardato il pagamento.

V. Devono i debitori di generi a tutto il 1801 pagare l'equivalente in danaro, calcolato il prezzo de' generi stessi sull'adequato dell'ultimo novennio del 1801 retro.

VI. Ritenuti gli stati attuali di possesso delle suddette decime, è permessa la loro affrancazione.

VII. La petizione di tale affrancazione non è accettata nè valida, se non è giustificato,

1. Il pagamento degli arretrati;

2. Il pagamento di un terzo in danaro sonante della verosimile somma cui può ammontare l'importo di detta affrancazione, sulle basi fissate negli articoli 9 e 10 della presente.

VIII. Dentro tre mesi, dall'epoca che sarà aperto il protocollo delle petizioni, è preferito il proprietario del fondo, debitore delle suddette decime. Spirati i tre mesi, qualunque estraneo può, nel termine di altri tre mesi successivi, chiedere l'acquisto de' predetti diritti alle stesse condizioni con cui si affrecherebbe il proprietario, ed in allora si preferisce il primo postulante.

IX. Per regolare il prezzo dell'affrancazione o dell'acquisto, se trattasi di generi, si valutano al prezzo medio ragguagliato sul novennio dal 1795 retro nei rispettivi luoghi ove i beni sono situati; indi si determina il capitale in ragione di lire cento sopra ogni lire cinque.

X. Se trattasi di decime già precedentemente convertite in danaro, il capitale è similmente ragguagliato al cinque per cento.

XI. Per il pagamento degli altri due terzi il Governo può convenire, come crede opportuno, a misura de' casi, coi singoli acquirenti od affrancanti, purchè la dilazione non sia maggiore di sei anni, ritenute le cautele solite praticarsi nei contratti di compra e vendita, e con che decorra frattanto a favore della Nazione stessa l'interesse del cinque per cento sul residuo del prezzo.

XII. È similmente permessa al Governo l'affrancazione e la vendita dei livelli, o per la totalità, o per una parte anche dell'annuo canone o prestazioni, qualunque sia l'origine e l'epoca in cui furono stabiliti, esclusi i livelli posteriori all'anno 1795.

XIII. Quanto ai livelli transitorj liberamente a chicchessia, e costituiti a perpetuità, si osserveranno per formare il capitale dell'affrancazione le norme prescritte dalla legge 25 germile anno IX era francese.

XIV. Rispetto ai livelli di natura diversa dai sovraccennati, l'affrancazione e la vendita si farà per quel capitale, e con quelle condizioni che il Governo giudicherà convenienti, avuto riguardo alle molteplici circostanze delle convenzioni e de' casi.

XV. Per le decime spettanti alla Nazione attualmente affittate, l'interesse al cinque per cento dei capitali d'affrancazione terrà luogo all'affittuario d'indennizzazione. Sarà però in di lui facoltà di recedere dal contratto.

XVI. Il prodotto di queste affrancazioni è messo a disposizione del Governo, e fa parte degli otto milioni menzionati all'articolo 5 della legge per un'imposta sul censo, e per una vendita di beni nazionali.

( 347 )

XVII. Il Governo prescrive i regolamenti che giudicherà opportuni per la più facile e regolare esecuzione della presente legge.

*Firmat. TAVERNA Presidente.*

( L. S. )

*Sott. G. TAMASSIA - I. ASTOLFI Segr.*

Certificato conforme ;

In assenza del Consigliere Segret. di Stato ,

*Il Segretario Centrale della Presidenza,*

CANZOLI.

---

( N. 86. ) *LEGGE per un' imposta sul Censo e per una vendita di beni nazionali.*

14 settembre 1802 anno I.

Il Governo proclama legge della Repubblica il seguente decreto del Corpo legislativo, ed ordina che sia munito del sigillo dello Stato, stampato, pubblicato ed eseguito — *li 18 settembre 1802 anno I.*

*MELZI Vice-Presidente.*

In assenza del Consigliere Segretario di Stato,

*Il Segretario Centrale della Presidenza,*

CANZOLI.